



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Cagliari

DELIBERAZIONE N. 1486

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 26 AGO. 2015

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento Mensa.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 28 AGO. 2015 per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Laura Balata

DIRETTORE SANITARIO Dott. Nazzareno Pacifico

- PREMESSO** che l'art. 29, comma 1, del CCNL del 29/09/2001, così come modificato dall'art. 4 del CCNL economico 2008-2009, definisce le regole in merito alla fruibilità ed all'esercizio del diritto al servizio di mensa da parte dei Dipendenti demandando l'organizzazione e la gestione del suddetto servizio all'autonomia gestionale delle Aziende;
- CONSIDERATO** che l'attuale disciplina del Servizio mensa approvato con deliberazione n. 520 del 09/02/2009 risulta obsoleta e non rispondente alle attuali esigenze aziendali;
- RITENUTO** di dover provvedere al suo aggiornamento dando atto che il Regolamento in questione è rivolto al personale operante presso il Presidio Brotzu-S. Michele, mentre il personale in servizio presso gli Ospedali Businco e Microcitemico continua ad usufruire del servizio mensa già in essere presso gli stessi Presidi;
- VISTA** la proposta elaborata dal Servizio Personale;
- RITENUTO** di dover dare adeguata informazione a tutti i Dipendenti ed alle OO. SS. ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 165/2001 e succ. modificazioni ed integrazioni;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo Regolamento Aziendale per l'utilizzo del Servizio mensa per i Dipendenti allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A) che abolisce ogni altro precedente regolamento o disposizione in materia;
- 2) di stabilire che il predetto Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 01 ottobre 2015;
- 3) di dare adeguata informazione ai Dipendenti ed alle OO.SS. ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 165/2001.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata




IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Nazzareno Pacifico



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Graziella Pintus



S.C. Servizio Personale
Direttore: Dott. Maurizio Calamida





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Cagliari

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI MENSA

Art. 1

(Fonti e campo di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la fruizione del servizio di mensa del personale non dirigente ai sensi dell'art. 29 del CCNL del 20/09/2001 così come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009, del personale dirigente ai sensi dell'art. 24 del CCNL del 10/02/2004.
2. Il personale dell'Azienda Brotzu in servizio presso gli Ospedali Businco e Microcitemico usufruisce del servizio mensa presso i locali mensa dell'Ospedale Oncologico-Businco.
3. Il restante personale in servizio presso l'Ospedale San Michele usufruisce del servizio presso i locali mensa dello stesso Ospedale secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 2

(Soggetti fruitori)

1. Hanno diritto alla consumazione del pasto nelle sedi dell'Ospedale Businco-Oncologico e Brotzu-San Michele:
 - a) i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo pieno e/o parziale;
 - b) i lavoratori in regime di comando presso l'Ospedale.
 - c) i Dipendenti dell'Università che prestino la loro attività lavorativa presso le strutture dell'Azienda in regime convenzionale.
2. Per altri soggetti che a vario titolo operano presso gli Ospedali (Medici Specializzandi, Tirocinanti, Titolari contratti libero professionali, Collaborazione Coordinata e Continuativa, Lavoratori interinali, etc.), ovvero altri soggetti che siano ospiti a diverso titolo (es. congressisti o simili) può essere autorizzato l'utilizzo della mensa esclusivamente attraverso le norme di apposito altro Regolamento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Cagliari

Art. 3 (Esercizio del diritto)

1. Il diritto alla mensa deve essere esercitato dagli aventi titolo al di fuori dell'orario di lavoro. Il periodo di tempo necessario per il pasto non può essere monetizzato e non dà diritto né a retribuzione, né a recupero orario.
2. La pausa è obbligatoria quando l'articolazione dell'orario giornaliero è maggiore di 6 ore di lavoro e deve avere una durata minima pari ad almeno 30 minuti.
3. Il personale che articola la sua attività in turni ha diritto a d una pausa mensa pari a 30 minuti, non essendo consentita la flessibilità per l'orario articolato su turni.
4. È fatto obbligo agli aventi diritto di effettuare la timbratura in uscita dal servizio all'inizio della pausa e la timbratura di rientro in servizio alla fine della stessa. L'accesso ai locali mensa avviene mediante strisciata dell'apposito badge magnetico di identificazione personale presso il tornello installato all'interno dei locali all'Ospedale San Michele e mediante strisciata nell'orologio/presenze che allo scopo verrà installato nei locali mensa dell'Ospedale Businco.. La strisciata rappresenta l'uscita dal servizio e comporta automaticamente l'addebito del costo del pasto direttamente in busta paga a cura del Servizio Personale nel mese successivo a quello di fruizione di ogni singolo pasto.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abolito l'utilizzo dei "bollini" e comunque di qualsiasi altro titolo di accesso alla mensa finora utilizzato. Il pasto deve essere prenotato entro le ore 9,00 del giorno di fruizione mediante utilizzo della causale 45 da apporsi all'atto della timbratura di entrata in servizio.
6. Per situazioni del tutto particolari quali, ad esempio, attività lavorative in sala operatoria, trapianti o altre attività di servizio che non consentono la prenotazione entro le ore 9,00 come disposto al comma 6, è consentita la prenotazione via fax al n. 389 comunque entro le ore 9,30; in tale caso la prenotazione verrà presa in carico e il pasto verrà preparato compatibilmente con le disponibilità del magazzino viveri.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

Cagliari

Art. 4 (Modalità di fruizione)

1. Il servizio spetta solo ed esclusivamente nei giorni di effettiva presenza in servizio e, in particolare nei giorni di rientro pomeridiano ordinario o straordinario per almeno 2 ore; lo straordinario da effettuare il giorno di fruizione del pasto deve essere debitamente autorizzato dal rispettivo Responsabile di servizio..
2. Il lavoratore che svolge la sua attività su turni nell'arco di 24 ore, con turno di almeno 8 ore, ha diritto ad usufruire del servizio solo quando presti effettiva attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane per almeno due ore e fino alle 16.
3. In tutti i casi è fatto espresso divieto di fruire della mensa:
 - durante le assenze per malattia;
 - durante le assenze per ferie;
 - durante le assenze per congedi o permessi a vario titolo;
 - nel periodo di aspettativa a qualsiasi titolo;
 - in ogni caso di mancato effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. È fatto divieto al personale dipendente di accedere ai locali adibiti a mensa con gli indumenti da lavoro (tute, camici, divise, etc).

Art. 5 (Orario servizio mensa)

1. Il servizio di mensa aziendale è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:30 alle ore 15:00 nei locali appositamente individuati dall'Azienda.

Art. 6 (Tariffa di accesso al servizio)

1. Il costo di accesso al servizio è pari a € 1,030 per ogni pasto o comunque il nuovo costo che dovesse essere individuato dal CCNL.



Art. 7 (Controlli)

1. Periodicamente il Servizio del Personale procederà alla verifica sul corretto utilizzo della mensa mediante:
 - controlli sulla sussistenza delle condizioni previste per l'utilizzo del servizio;
 - controlli sulle timbrature effettuate dai dipendenti;
 - controlli su tabulati ed ogni altra documentazione inerente il servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro.
2. Al fine di accertare la corretta fruizione del diritto alla mensa da parte degli aventi titolo, l'Azienda si riserva di attivare ulteriori sistemi di controllo, nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
3. Qualora dalle verifiche effettuate risulti accertata una fruizione del diritto di mensa non conforme al regolamento, l'Ufficio del Personale disporrà la trattenuta dallo stipendio del dipendente del costo intero del pasto determinato dall'Azienda e/o dei maggiori costi effettivamente sostenuti dall'Azienda.
4. L'inosservanza delle presenti norme costituisce violazione delle norme regolamentari per cui verrà data opportuna comunicazione al Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente per l'attivazione delle conseguenti procedure disciplinari, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

Art. 8 (Norme finali)

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente disposizione regolamentare relativa al diritto alla mensa.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01 ottobre 2015.